

REGOLAMENTO PER L'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI AI
SENSI DELLA LEGGE 4/1/68 N. 15 AL DOMICILIO DI PERSONE
INFERME

art. 1 Finalità

Il presente regolamento, adottato nell'esercizio dei poteri di autonomia organizzativa degli uffici, prevista dall'art. 5 della legge 8/6/1990 n. 142, riguarda le autenticazioni previste dalla legge 4.1.1968 n. 15, da eseguirsi al domicilio di coloro che a causa di infermità fisica temporanea o permanente, siano impossibilitati a recarsi presso gli uffici comunali.

art. 2 Soggetti beneficiari.

Sono soggetti beneficiari degli effetti di cui al presente regolamento tutti i cittadini residenti o dimoranti nel territorio comunale, impossibilitati, a causa di temporanea o permanente infermità fisica, a recarsi presso gli uffici comunali.

art. 3 Limiti dell'intervento.

I soggetti indicati al precedente articolo 2 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio esclusivamente per le autenticazioni di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle sottoscrizioni di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione di cui agli artt. 2, 3, 4 e 20 della legge 4.1.1968 n. 15.

art. 4 Istanze.

I soggetti di cui al precedente articolo 2, o in alternativa i famigliari degli stessi, o i responsabili dei luoghi di cura dove gli stessi siano ospitati, sottoscrivono apposita istanza rivolta al Sindaco al fine di ottenere gli interventi di cui all'art. 3, indicando:

- a) le autenticazioni che vengono richieste, specificandone il numero;
- b) l'impedimento fisico, permanente o temporaneo che impedisce alla persona di recarsi personalmente presso gli uffici comunali;
- c) l'esatto indirizzo ove il funzionario debba recarsi.

art. 5 Formula per l'autentica.

Nella formula di rito usata per dare atto delle avvenute dichiarazioni e delle autenticazioni delle sottoscrizioni dovrà risultare la circostanza che le stesse sono avvenute presso il domicilio del richiedente secondo la formula allegata al presente regolamento.

art. 6 Rinvio a norme.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione di firme previste dalla legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni.

art. 7 Pubblicità e rilascio copie del regolamento.

A cura dell'Amministrazione comunale sarà data massima pubblicità e diffusione al presente regolamento.

Chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali ed estrarne copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

art. 8 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione all'albo pretorio.